



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

114

Data di registrazione

08/05/2025

OGGETTO:

22' ROSSINI CORRE - CORSA PODISTICA COMPETITIVA - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA MONTESSORI, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BRODOLINI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIRCOLO ARCI 90 E LA VIA BETTINELLI, IL 10 MAGGIO DALLE ORE 13 ALLE ORE 20.

POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

Viste le richieste Prot. n. 13189 del 18/03/2025 e Prot. n. 13429 del 19/03/2025 inoltrate da Bracciotti Federico presidente della **ASD gruppo podistico Rossini**, in atti generalizzato, tese ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di corsa podistica semicompetitiva denominata "22° Rossini Corre" e di manifestazione competitiva denominata "Rossini Corre 2025 e Rossini Baby Run" che si svolgeranno entrambe nella giornata di sabato 10 maggio 2025 con la conseguente regolamentazione della circolazione nelle vie interessate dai percorsi di gara;

Atteso che il settore comunale del SUAP ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione podistica competitiva n. 10 del 06/05/2025;

Premesso che, nonostante la richiesta di autorizzazione alla manifestazione stabilisca l'inizio alle ore 16.00 con smobilitazione delle attrezzature entro le ore 19.30, risulta opportuno prevedere l'eventuale ritardo di alcuni partecipanti alla gara competitiva;

Considerato che le manifestazioni podistiche interesseranno solo strade del Comune di San Giuliano Terme;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 107/2024 di incarico di funzioni di Dirigente;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate, il giorno 10 MAGGIO 2025, di regolamentare la circolazione nelle sotto indicate località come segue:

VIA MONTESSORI: istituzione divieto di sosta e di transito dei veicoli dalle ore 13.00 alle 20.00;

VIA BRODOLINI, tratto compreso tra il circolo Arci 90 e la via Bettinelli: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e transito dei veicoli dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

nelle strade di interesse della manifestazione ricadenti all'interno dei centri abitati.

- limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla gara podistica competitiva;
- in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
- l'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla,

rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, **i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.**

DISPONE altresì che:

- Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- Gli organizzatori dovranno assicurare la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva.

- Gli organizzatori dovranno assicurare, a cura ed a spese degli stessi, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione sportiva, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

- I responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa, in modo che tutti

gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata al numero dei partecipanti alla gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e d'arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Resta fermo l'obbligo degli organizzatori di liberare le strade e le aree interessate dalla gara nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

2) a Bracciotti Federico, presidente del gruppo podistico Rossini, identificato in atti, di installare la necessaria segnaletica come prevista dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada nonché di:

- apporre la segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima, ove prevista;
- predisporre idoneo personale a presidio delle interruzioni della circolazione al fine di impedire l'accesso alle strade precluse al traffico e per fornire informazioni sui percorsi alternativi;
- attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli utenti della strada e dei pedoni;
- garantire la fluidità della circolazione nei tratti limitrofi anche mediante personale del gruppo sportivo;
- garantire in ogni caso il transito dei mezzi di soccorso e di tutti i veicoli di cui all'art 177 C.d.S.;
- sorvegliare che la segnaletica stradale sia sempre efficiente;
- rimuovere e collocare in luogo sicuro la segnaletica al termine della manifestazione.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

1) apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

2) apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta da installarsi almeno 48 ore prima della vigenza;

3) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L. 445/00, da effettuarsi a mezzo email agli indirizzi di seguito specificati:

dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it - etaccini@comune.sangiulianoterme.pisa.it

mcaroti@comune.sangiulianoterme.pisa.it - lfavati@comune.sangiulianoterme.pisa.it

lmantilli@comune.sangiulianoterme.pisa.it - mbocchino@comune.sangiulianoterme.pisa.it

oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune di San Giuliano Terme:

comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

entro le 48 ore antecedenti alla esecutività della presente ordinanza;

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell'art.5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica d parte della società sportiva e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line;

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241:

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da

lunedì a venerdì ore 10:00-12:00, tel 050/819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- Dott.ssa Eleonora Taccini, Vice Comandante la Polizia Municipale, email:

etaccini@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore del provvedimento
- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'entrata in vigore del presente provvedimento

La mancata osservanza, da parte del richiedente, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verrà sanzionata a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

Il Dirigente
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)